



Comune di Casella

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 24.5.2005

In vigore dal 27 luglio 2005

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Finalità
- art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- art. 3 Accertamento delle violazioni

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- art. 4 Spazi ed aree pubbliche
- art. 5 Occupazione del suolo e spazi pubblici
- art. 6 Luminarie
- art. 7 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- art. 8 Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- art. 9 Getto di rifiuti
- art. 10 Marciapiedi e portici
- art. 11 Manutenzione degli edifici e delle aree
- art. 12 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- art. 13 Patrimonio pubblico e arredo urbano
- art. 14 Nettezza del suolo e dell'abitato
- art. 15 Sgombero neve
- art. 16 Rami e siepi
- art. 17 Pulizia fossati
- art. 18 Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci
- art. 19 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- art. 20 Scuotimento e stendimento di biancheria e panni

TITOLO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- art. 21 Norme di tutela ambientale
- art. 22 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- art. 23 Oggetti mobili
- art. 24 Segnalazioni per verniciature
- art. 25 Giardini pubblici
- art. 26 Accensione fuochi
- art. 27 Rumori nelle abitazioni
- art. 28 Utilizzo di strumenti musicali
- art. 29 Attività produttive ed edilizie rumorose
- art. 30 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria
- art. 31 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- art. 32 Uso dei dispositivi antifurto
- art. 33 Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili
- art. 34 Insetti nocivi e molesti ed altri infestanti
- art. 35 Recinzioni con filo spinato
- art. 36 Sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO V

ANIMALI

- art. 37 Animali
- art. 38 Custodia e tutela degli animali
- art. 39 Cani
- art. 40 Ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato

TITOLO VI

POLIZIA ANNONARIA

- art. 41 Occupazioni di suolo pubblico per esposizione di merci
- art. 42 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno dei pubblici esercizi

TITOLO VII

VARIE

- art. 43 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- art. 44 Accattonaggio
- art. 45 Divieto di campeggio libero
- art. 46 Contrassegni del Comune

TITOLO VIII

SANZIONI

- art. 47 Sanzioni amministrative

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art. 48 Abrogazione di norme
- art. 49 Entrata in vigore
- art. 50 Norma finale

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 5 Occupazione del suolo e spazi pubblici

1. E' vietato a chiunque, senza una speciale autorizzazione del Sindaco da richiedersi all'Ufficio di Polizia Locale, occupare, anche momentaneamente con oggetti trasportabili, qualsiasi tratto di suolo pubblico o soggetto a diritto di uso pubblico.

Art. 6 Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio di Polizia Locale almeno 30 giorni prima e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti. E' altresì vietato l'utilizzo delle strutture dell'illuminazione pubblica.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare all'Ufficio di Polizia Locale, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee ferroviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 7 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) Lavare i veicoli;
- b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- c) Distribuire cibo ai volatili e ad altri animali;
- d) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- g) Bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso.

2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 Getto di rifiuti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 674 del Codice Penale, per il getto pericoloso di cose, è vietato lasciar cadere, gettare o depositare sui luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, immondizie o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi.

art. 10 Marciapiedi e portici

1. Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono messe in opera dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale.

2. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale.

3. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 11 Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree private, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso ai portici e ai percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.

Art. 12 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte specializzate per evitare scarichi abusivi in fognature, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 13 Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. E' vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano con atti tra i quali:

a) Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;

c) Spostare le panchine ed altro arredo urbano dalla loro collocazione;

d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, segnaletiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.

Art. 14 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di due metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. I responsabili di cantieri edili confinanti con la pubblica via debbono adottare tutte le misure necessarie ad evitare che si riversino sulla sede stradale terriccio, fango, sabbia, ecc., anche se trasportati dai pneumatici dei veicoli.

Art. 15 Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere ad eliminare eventuali pericoli che può causare la neve depositata sugli alberi stessi.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti secondo le disposizioni dell'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 16 Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. Gli alberi debbono essere mantenuti in sicurezza onde evitare la caduta sugli spazi attigui pubblici e privati.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e trasportati in appositi luoghi autorizzati.
5. L'utilizzo di apparecchiature per il taglio di rami, siepi o erba, deve avvenire adottando tutte le misure atte ad evitare danni a persone o cose. Tali operazioni devono avvenire dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 20:00.

Art. 17 Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 18 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico merci potranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
2. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 19 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività ed abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.

Art. 20 Scuotimento e stendimento di biancheria e panni

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
2. Lo stendimento della biancheria e dei panni dovrà avvenire in modo da non impedire la circolazione dell'aria, ne togliere la luce, ne arrecare, in qualunque modo incomodo o molestia agli abitanti dei piani inferiori.
3. Gli stessi non dovranno produrre stillicidio.

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21 Norme di tutela ambientale

1. Le attività o i comportamenti che incidono sulla sfera delle persone devono essere improntati alla incolumità della persona e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 22 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 23 Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 24 Segnalazioni per verniciature

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

Art. 25 Giardini pubblici

1. Nei giardini pubblici e parchi attrezzati riservati ai pedoni è vietato introdursi con veicoli di qualsiasi tipo ad esclusione di quelli predisposti e condotti da bambini o persone non deambulanti.

Art. 26 Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi liberi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

2. E' altresì vietato in tutto il territorio comunale dare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
3. Nei campi coltivati o predisposti a tale scopo, possono essere bruciate stoppie ad una distanza non inferiore a mt 100 dai luoghi indicati nell'art. 59, 2° comma, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le strade.
4. L'accensione dei fuochi dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione del Corpo Forestale di zona.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche. E' consentito l'uso di barbeque mobili limitatamente all'area attrezzata di Via A. Moro, con l'obbligo dello spegnimento dei residui di combustione e della loro rimozione.
7. Durante la fase di accensione dei fuochi, gli stessi dovranno essere adeguatamente sorvegliati da persona adulta.

Art. 27 Rumori nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni è vietato provocare rumori molesti o incomodi al vicinato.
2. L'uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato sì da non recare molestia ai vicini.
3. Non sono in ogni caso tollerati rumori di livello superiore a quelli stabiliti dal DPCM 1.3.1991 e Legge Regionale 20.03.1998 n.12 in materia di inquinamento acustico.

Art. 28 Utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo espressa autorizzazione o in caso di manifestazioni autorizzate.
2. L'uso degli apparecchi sonori di cui sopra, all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito, dalle 08:00 alle 24:00 quando non ne derivino molestie ai passanti ed al vicinato.
3. E' vietato l'uso dei citati apparecchi sonori nelle aree private esterne, nonché la diffusione all'esterno del suono, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23,00 alle ore 08,00, salvo espressa autorizzazione in deroga o in caso di manifestazioni autorizzate.
5. Dalle ore 24,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare o urlare.

Art. 29 Attività produttive ed edilizie rumorose

1. Non è consentito l'esercizio, la modifica, o il trasferimento di attività produttive di beni e/o servizi che comportino l'uso di macchine o attrezzi rumorosi o molesti se non previa presentazione di quanto prescritto dall'art. 8 della L. 447/95 e successive modifiche.
2. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
3. Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali. Tali attività possono essere svolte nei giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Art. 30 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento aria installati all'esterno di edifici devono essere schermati o orientati in modo tale da limitare la diffusione della rumorosità.

Art. 31 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

Art. 32 Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da avere un'emissione sonora continuativa non superiore a tre minuti e, in ogni caso, non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Art. 33 Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

Art. 34 Insetti nocivi e molesti ed altri infestanti

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno onde evitare la proliferazione di insetti nocivi.
2. E' vietato altresì, per lo stesso motivo, il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 35 Recinzioni con filo spinato

1. E' vietato recingere con filo di ferro spinato fino ad una altezza di metri 2,00 dal suolo le proprietà confinanti con le strade o piazze pubbliche o comunque con luoghi aperti al pubblico.

Art. 36 Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti nel centro abitato, di spegnere il motore nelle fasi di sosta, in ottemperanza all'art. 353 comma 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

TITOLO 5 - ANIMALI

Art. 37 Animali

1. I proprietari o detentori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico - sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 38 Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o detentori di animali è vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie.
2. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate eventuali ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.

Art. 39 Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia o condotta sono tenuti:
 - a) ad applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) ad applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
 - c) ad impedire che i cani lordino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici o aperti al pubblico; in caso si verificasse la lordura di cui sopra, i proprietari o i conduttori sono obbligati alla immediata pulizia del suolo;
 - d) ad essere in possesso di apposita paletta o attrezzatura idonea alla rimozione delle deiezioni citate.

2. E' vietato l'accesso dei cani in tutti i parchi attrezzati per il gioco dei bambini e nell'area attrezzata di Via A. Moro. Gli stessi potranno liberamente accedere all'area espressamente loro riservata esistente nella stessa Via A. Moro, con esclusione dei cani indicati nell'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 o comunque di indole aggressiva.

3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5. I possessori o detentori di cani devono impedire che gli stessi disturbino la pubblica quiete con insistenti e prolungati latrati o guaiti, in particolare durante le ore notturne.

Art. 40 Ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato è vietato l'allevamento di animali in genere; la semplice detenzione di un numero molto limitato di animali è consentita se non reca disturbo al vicinato e comunque in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie.

2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

TITOLO 6 - POLIZIA ANNONARIA

Art. 41 Occupazioni di suolo pubblico per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale, all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari non possono essere collocati all'esterno.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

Art. 42 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno dei pubblici esercizi

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti o bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposito atto di consenso del Comune.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione del suolo ed il pagamento dei relativi oneri.

TITOLO 7 - VARIE

Art. 43 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art. 44 Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti con fare insistente.

2) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento,

impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

3) La violazione di cui comma 2 comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91 e dal presente regolamento, il ricovero presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 45 Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque.

2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, all' Ufficio Tecnico comunale e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottempererà a quanto sopra indicato subirà, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.

Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del contravvenuto.

Art. 46 Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale.

TITOLO 8 - SANZIONI

Art. 47 Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che saranno disciplinate da apposita delibera della Giunta comunale da emanarsi successivamente all'approvazione del presente regolamento e che verrà allegata allo stesso. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio di Polizia Locale.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, l'Ufficio summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e, previa notifica del verbale di accertamento al trasgressore medesimo, provvede con i suoi Agenti od Organi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Abrogazioni di norme

Eventuali norme precedentemente approvate in materia di Polizia Urbana, se non inserite nel presente regolamento, sono abrogate.

Art. 49 Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo 30 giorni dalla compiuta pubblicazione all'albo Pretorio.

Art. 50 Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere automaticamente recepite.

